



## Riconoscimento reciproco delle misure di protezione

**Gli ordini di protezione emessi in un paese dell'UE possono continuare ad essere applicati in un altro**

### **Diritto di continuare a beneficiare di misure di protezione qualora debba trasferirsi in altro Stato membro**

Per tutelarla efficacemente in qualità di vittima (in particolare vittima di diverse forme di violenza domestica e atti persecutori - stalking ) da violenza e da molestie, le autorità nazionali possono spesso concederle misure specifiche (limitazioni alla libertà di movimento, o un ordine di protezione simile), che contribuiscono a prevenire ulteriori aggressioni o ulteriori aggressioni da parte dell'autore del reato. Se ha ottenuto un ordine di protezione in uno Stato membro, Lei può voler continuare a beneficiare di tale tutela quando si trasferisce o viaggia in un altro Stato membro. A tal fine, l'Unione europea ha messo in atto un meccanismo per il riconoscimento reciproco delle misure di protezione.

Le misure di protezione nazionali possono essere di diritto amministrativo, penale o civile, e la loro natura e durata, campo di applicazione e procedure di adozione variano tra gli Stati membri. A causa delle diverse basi giuridiche nel diritto dell'UE per il reciproco riconoscimento delle misure di diritto civile e penale, due strumenti distinti erano richiesti per garantire la circolazione delle tre tipologie di misure di protezione più comuni nell'UE. Gli ordini di protezione oggetto della direttiva e del regolamento riguardano situazioni in cui lei come vittima o potenziale vittima di reato beneficia del fatto che alla persona che determina il rischio viene imposto un divieto o viene regolamentato l'ingresso in taluni luoghi, inoltre a questa persona può essere impedito di contattarla o di avvicinarla.

- La [direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo \(OPE\)](#) istituisce un meccanismo in grado di permettere il riconoscimento dell'ordine di protezione quale misura di diritto penale emesso tra Stati membri. Se beneficia di un ordine di protezione in materia penale emesso in uno Stato membro può chiedere un ordine di protezione europeo. Seguendo una procedura semplificata e accelerata può essere concessa la protezione attraverso una nuova misura di protezione adottata dallo Stato membro in cui viaggerà verso il quale si muoverà. Gli Stati membri devono attuare le disposizioni della direttiva nel loro diritto nazionale entro l'**11 gennaio 2015**.
- Il [regolamento \(UE\) n. 606/2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile](#) istituisce un meccanismo che consente il riconoscimento diretto di ordini di protezione quali strumenti di diritto civile tra Stati membri. Pertanto, se nei suoi confronti è stato emesso un ordine di protezione di diritto civile rilasciato dal suo Stato membro di residenza, Lei può invocarlo direttamente negli altri Stati membri ottenendo [un certificato](#) e presentandolo alle autorità competenti che attestano i suoi diritti. Il regolamento è in applicazione dall'**11 gennaio 2015**.

Di recente sono stati pubblicati i risultati di due progetti cofinanziati dal programma Daphne dell'Unione europea connessi all'ordine di protezione europeo:

1. Il progetto [POEMS](#), la sua *Relazione finale* e le sue *Raccomandazioni* sono disponibili insieme alle *Schede per paese*. Il progetto si è concentrato sulla mappatura della legislazione in materia di ordine di protezione in 27 Stati dell'UE, sulla valutazione del livello e dell'impatto pratico della legislazione in questo settore e sul funzionamento della direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo e del regolamento 606/2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile.
2. Il progetto [«Epogender»](#) e i suoi *manuali*, sono disponibili e includono un'analisi comparativa delle legislazioni e delle pratiche degli Stati membri destinatari della direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo, per quanto riguarda le misure di protezione per le vittime di violenza di genere.

Queste pubblicazioni sono state ottenute con il sostegno finanziario del programma Daphne dell'Unione europea. Il contenuto di tali pubblicazioni è di responsabilità esclusiva degli autori e non può essere attribuito in nessun modo alla Commissione europea.

Le pubblicazioni forniscono indicatori utili ad agevolare l'effettiva trasposizione della direttiva e contengono informazioni sulla legislazione nazionale che possono aiutare gli operatori del settore.

---

**Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee. La Commissione sta aggiornando alcuni contenuti del sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.**

Ultimo aggiornamento: 08/10/2020